

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2016, n. 1147

**Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”.**

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano LEO, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari e confermata dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue.

VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in particolare l'art. 19 riguardante le condizionalità ex ante e la condizionalità «10.3 Apprendimento permanente» di cui all'allegato XI;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;

VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le modalità dell'accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete

dei Servizi per il lavoro.

PREMESSO che

- tra il 2011 ed il 2015, nell'ambito del progetto di collaborazione interregionale con la Regione Toscana finanziato con risorse dell'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità" del PO FSE 2007-2013, sono state realizzate numerose innovazioni che hanno modificato sostanzialmente l'approccio all'istruzione-formazione-lavoro, attraverso l'introduzione del paradigma delle "competenze", quale patrimonio acquisito dall'individuo nel corso della propria vita, che deve essere valorizzato e reso evidente e riconoscibile;
- il recente **Decreto** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del **30 giugno 2015** definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze e rappresenta l'alveo entro cui Regioni e PP.AA. dovranno costruire il proprio "quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze";
- la Regione Puglia — Sezione Formazione Professionale - già con l'adozione nel 2013 del proprio **Repertorio Regionale delle Figure Professionali**, che costituisce il riferimento per il rilascio delle qualificazioni regionali, aveva avviato parte del processo di riforma e dal 2014 ad oggi ha proceduto alla progressiva **associazione delle medesime qualificazioni al Quadro di referenziazione Nazionale**, di cui all'art. 3 del Decreto 30/06/2015;
- per effetto di suddetta "associazione" sarà possibile in Regione Puglia rilasciare certificati di qualificazioni aventi valore sull'intero territorio nazionale e trasparenti per il riconoscimento, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- il medesimo D.i. 30 giugno 2015, e il precedente D.Lgs. 13/2013, richiedono una modifica all'assetto normativa regionale in materia di formazione professionale, nello specifico alla L.R. n. 15/2002, ai fini di una maggiore coerenza con le innovazioni normative nazionali e che in tal senso sarà avviato l'iter di riforma legislativa, secondo le procedure previste;

Considerato che

- relativamente agli adempimenti previsti nel Decreto suddetto, a carico delle Regioni soggetti titolari in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite alle proprie qualificazioni, si rende necessario completare il quadro regionale con la definizione degli *indirizzi di attuazione sul territorio dei servizi individuazione e validazione e di certificazione delle competenze*;
- una prima stesura del documento "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)" è stata proposta dalla Sezione Formazione Professionale, competente in materia e approvata in sede di Comitato tecnico del 23/07/2015;
- la medesima è stata illustrata a tutti gli operatori regionali nel corso del seminario pubblico tenutosi il 21 dicembre 2015 e, resa disponibile per eventuali rilievi e osservazioni sul portale
- in successivi tavoli di confronto il SVCC-RP è stato altresì illustrato e condiviso con le parti sociali e il sistema dell'istruzione, Università e Politecnico;
- nel corso di specifici incontri tecnici con le Sezioni regionali competenti, sono state discusse le modalità di attuazione del Sistema, che prevedono il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali;
- per effetto delle diverse consultazioni il documento iniziale è stato integrato con i contributi raccolti e modificato in funzione della reale disponibilità della rete di servizi sul territorio;
- la versione definitiva, che si approva quale **allegato sub A** alla presente deliberazione, è stata approvata nel Comitato tecnico del 29/06/2016;
- con il presente provvedimento si intende approvare l' **Allegato A** alla presente deliberazione, denominato "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)".

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**


Per le motivazioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate:

- approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione, denominato "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)",
- di disporre che, con successivi atti della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, competente per materia, vengano adottati gli strumenti operativi e metodologici necessari alla concreta attuazione del SVCC-RP;
- di disporre che, con successivo provvedimento di Giunta Regionale vengano definiti gli accordi tra la Regione e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Sistema e nell'erogazione dei servizi sul territorio;
- di disporre l'avvio, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, di un periodo di 24 mesi per la completa messa in opera del Sistema e la realizzazione di una prima fase di sperimentazione dello stesso;
- di stabilire che nel corso dei 24 mesi venga attuato il monitoraggio degli interventi e a seguito di una prima valutazione dei risultati derivanti dalla sperimentazione, venga svolta una revisione del Sistema finalizzata al miglioramento dello stesso;
- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento con i relativi allegati.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO A

**REGIONE  
PUGLIA**

Sezione Formazione Professionale

**Linee guida per la costruzione del “Sistema di  
Validazione e Certificazione delle Competenze  
della Regione Puglia”**

Luglio 2016

## ALLEGATO A

### INDICE

#### PREMESSA

CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 2 - LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN REGIONE PUGLIA: UNA SCELTA E UN IMPEGNO

CAPITOLO 3 - GLI ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA

CAPITOLO 4 – L'ACCESSO AL SISTEMA

CAPITOLO 5 – IL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

CAPITOLO 6 – LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

CAPITOLO 7 – I RUOLI PREVISTI

CAPITOLO 8- GLI ATTESTATI RILASCIATI

CAPITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

GLOSSARIO

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI

**ALLEGATO A****PREMESSA**

La Regione Puglia istituisce il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC) e lo articola secondo le caratteristiche descritte nel presente documento.

Il Sistema si colloca nell'ambito del Sistema Regionale delle Competenze (DGR2273/12) e si pone in continuità con gli strumenti e le procedure adottate negli ultimi anni.

In particolare, il Sistema assume come riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) all'interno del quale sono comprese le Figure Professionali che costituiscono riferimento per le azioni di identificazione, valutazione e certificazione delle competenze.

Il SVCC è definito in coerenza con le norme nazionali vigenti in materia, condizione che rende possibile la spendibilità sovraregionale degli attestati acquisiti, e secondo i principi contenuti nelle Raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo in relazione alle competenze, alle qualifiche e all'apprendimento.

Data la rilevanza che i riferimenti normativi hanno assunto nella definizione del Sistema, gli stessi vengono riportati.

L'articolazione del Sistema riflette quanto definito nel Decreto del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

Nelle pagine che seguono, dopo una descrizione degli aspetti caratterizzanti il Sistema (cap. 2), si procede alla presentazione dei diversi servizi in cui questo si articola, con indicazioni delle finalità di ciascuno, delle principali attività in cui si concretizza, dei ruoli, degli strumenti e degli attestati rilasciati (capp. da 3 a 8).

Per "Sistema" si intende qui una metodologia organizzativa che consta nella definizione di appropriati criteri operativi e decisionali, nella definizione di figure e ruoli operativi ed infine nella identificazione di fasi e strumenti attuativi che possano consentire il perseguimento del fine prima richiamato di messa a régime di servizi di validazione e certificazione delle competenze dei cittadini.

## ALLEGATO A

### CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Regione Puglia definisce il proprio *Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze* (SRVCC) a partire da quanto definito dalle disposizioni comunitarie, dalle norme e dagli accordi nazionali e interregionali e da quanto finora sviluppato dalla Regione in questa materia.

Si riportano di seguito i principali riferimenti assunti.

#### Riferimenti comunitari:

Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)” del 15 dicembre 2004;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.

Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, relativa alla convalida dell'apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/01;

#### Riferimenti nazionali

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”.

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

## ALLEGATO A

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni;

Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Intesa del 22.1.15 sullo schema di decreto interministeriale (Mlps-Miur) concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento al livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

### Riferimenti regionali

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.

L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le modalità dell'accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro.

Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le "Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi".

DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare”

DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;

**ALLEGATO A**

Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 854/13 “Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.

Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFPP”;

Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

**ALLEGATO A****CAPITOLO 2 – LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
IN REGIONE PUGLIA: UNA SCELTA E UN IMPEGNO**

La Regione Puglia colloca la propria scelta relativa alla validazione e certificazione delle competenze nel quadro della Strategia Europea 2020, facendo proprio l'obiettivo di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo e la diffusione nel sistema produttivo di competenze professionali ampie, nuove e innovative.

Lo sviluppo e la diffusione delle competenze costituiscono infatti uno strumento per sostenere sia la competitività delle imprese in un mercato globalizzato e caratterizzato da elevati tassi di innovazione, che la capacità del singolo di costruirsi le condizioni per un'occupazione stabile e qualificata, in un mercato del lavoro sempre più flessibile, in cui un'occupazione che varia di forma, di contenuto e di durata richiede sempre più competenze, identità e riconoscimento.

Il *lifelong e lifewide learning* costituiscono un fattore strategico per la competitività delle imprese e per l'occupabilità delle persone e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite e rappresentano una delle sfide più importanti che i sistemi di istruzione, formazione e lavoro sono stati chiamati ad affrontare negli ultimi anni, configurandosi:

- sia come esigenza sociale di non disperdere e di valorizzare adeguatamente un patrimonio di saperi che appartiene alle persone, alle imprese, alle organizzazioni, alla comunità,
- che come una forma di diritto delle persone a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per il lavoro ed al sistema delle imprese.

La validazione e certificazione delle competenze acquisite dalle persone, in una prospettiva di *lifelong e lifewide learning*, consente di promuovere:

- ✓ la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalle persone nella loro storia di vita, di studio e di lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle scelte individuali;
- ✓ la costruzione di percorsi personalizzati di sviluppo delle competenze, che consentono alle persone di collocarsi nei diversi sistemi - del lavoro, dell'istruzione e della formazione - secondo i propri bisogni e avendo riconosciuti gli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti;
- ✓ la motivazione all'apprendimento permanente, in particolare per le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate o meno qualificate;
- ✓ il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, a livello regionale, nazionale ed europeo, delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali;
- ✓ il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro ed il rafforzamento del lavoratore nel quadro dei percorsi e delle transizioni professionali future, specie in situazioni di crisi e in un mercato del lavoro sempre più frammentato;
- ✓ il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la partecipazione attiva e consapevole delle persone nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione e la coesione sociale;

## ALLEGATO A

✓ lo sviluppo di una cultura delle competenze e di un linguaggio comune tra i soggetti interessati, anche in una prospettiva di integrazione e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare.

È in questo quadro che si colloca la Regione Puglia, il cui impegno a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali delle persone trova nel Sistema di Validazione e Certificazione un ulteriore passo di sviluppo.

Il Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia intende rispondere alle esigenze delle persone che:

- si presentano sul mercato del lavoro con fisionomie professionali ed esperienziali differenti e che possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso i diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali e/o di apprendimento formale;
- partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei quali possono conseguire attestazioni che riportano le competenze apprese.

**Il Sistema persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare tutte le competenze che costituiscono patrimonio delle persone, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzarne l'occupabilità e la crescita professionale.**

Perché questo obiettivo sia raggiunto è previsto l'utilizzo di un insieme di strumenti che, garantendo la correttezza e il rigore metodologico di ogni operazione, consentano il rilascio di attestazioni con caratteristiche di obiettività, qualità, trasparenza e leggibilità.

Per questa ragione il Sistema delineato si caratterizza per:

- lo sviluppo di procedure di valutazione delle competenze trasparenti e codificate;
- l'utilizzo di strumenti tecnici validati a supporto della realizzazione delle diverse attività;
- la costituzione di appositi ruoli professionali di figure selezionate, formate ed inserite in elenchi regionali.

In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 13/13, che definisce elementi e principi di riferimento del sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze, e dal successivo Decreto Interministeriale<sup>1</sup>, che ne delinea il quadro attuativo, il Sistema di Validazione e Certificazione della Regione Puglia contempera le esigenze di:

- standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali relativi alle qualificazioni professionali regionali (Repertorio Regionale delle Figure Professionali) ed al quadro nazionale ed europeo di riferimento;
- riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo in grado di identificare e attestare lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, attraverso la messa a disposizione di servizi che operano con attenzione alla singola persona, alle sue condizioni e alle sue esigenze;

<sup>1</sup> Decreto MLPS di concerto MIUR 30 giugno 2015 . Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**ALLEGATO A**

- correttezza ed equità, che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e codificate, in grado di attuare una adeguata valutazione delle competenze possedute dalla persona.

Sulla base di questi orientamenti progettuali sono state definite le caratteristiche del Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle competenze descritto nelle pagine seguenti.

## ALLEGATO A

### CAPITOLO 3- GLI ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA

La Regione Puglia definisce il proprio *Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze* in coerenza con le politiche di sviluppo dei servizi per il lavoro e dell'offerta formativa delineate nelle norme e nei documenti di programmazione.

Il Sistema recepisce i contenuti delle norme nazionali che regolano questa materia con particolare riferimento al D.I. 30/6/2015.

#### Finalità e oggetto

Il *Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia* (SVCC-RP) è finalizzato a consentire a tutte le persone, **interessate e in possesso di requisiti definiti**, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formali, informali e non formali.

Il SVCC-RP

- si concretizza attraverso un processo integrato che prevede sia la validazione che la certificazione delle competenze;
- costituisce un "servizio alla persona" disciplinato e regolamentato dalla Regione e progettato a partire dalle caratteristiche e dai bisogni delle persone a cui il servizio è destinato.

Nell'ambito del presente Sistema:

- sono oggetto di individuazione e validazione<sup>2</sup> singole conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti al medesimo, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016;
- sono oggetto di certificazione<sup>3</sup> le Unità di Competenza delle figure comprese nel Repertorio Regionale delle Figure (RRFP) e associate al Quadro Nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenze di una Figura Professionale o l'intera Figura Professionale. Le competenze che il SVCC-RP assume a riferimento come standard professionali per la certificazione sono quelle previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali, adottato con DGR n. 327 del 26 03 2013 e AD n.1277, e ss.mm.ii.

La Regione si riserva di modificare/integrare tali standard in relazione alle esigenze derivanti dal processo in corso di definizione del **Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali**<sup>4</sup>, e dalla progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali. in funzione dell'implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

<sup>2</sup> Rif. art. 4, comma 4 D.I. 30/06/2015.

<sup>3</sup> Rif. art. 4, comma 3 D.I. 30/06/2015.

<sup>4</sup> Rif. art. 4, comma 7 D.I. 30/06/2015.

## ALLEGATO A

### Destinatari

Il SVCC-RP è rivolto a persone **che dimostrino di aver acquisito competenze** nell'ambito di diversi contesti di apprendimento<sup>5</sup>, così come definiti nelle norme nazionali e cioè:

- *apprendimento formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- *apprendimento non formale*: apprendimento caratterizzato da scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi del *formale*, in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- *apprendimento informale*: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

In particolare il SVCC-RP è rivolto a persone interessate alla fruizione dei servizi e nella condizione di:

- ⊕ "lavoratrici/lavoratori "occupate/i, disoccupate/i, inoccupate/i" che possiedono un'esperienza maturata in contesti lavorativi, professionali e formativi e in contesti di vita sociale e individuale formali, informali e non formali;
- ⊕ "iscritte/i ad un percorso formativo" finanziato/autorizzato/riconosciuto, che preveda in esito il rilascio di un attestato;
- ⊕ persone che partecipano ad esperienze normativamente definite che prevedono lo sviluppo di competenze (a titolo meramente esemplificativo: tirocinio, apprendistato, progetti di servizio civile).

L'espressione di un interesse e la presenza di esperienza e/o la partecipazione a un percorso formativo costituiscono requisiti per la partecipazione al Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze.

### Soggetti attuatori

In fase di prima implementazione e sperimentazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze la Regione individua quali *Soggetti titolati* ad erogare i Servizi previsti nelle presenti Linee Guida:

- ⊕ relativamente al riconoscimento di competenze acquisite **in contesti di apprendimento non formale/informale**:
  - Organismi Pubblici per l'impiego (CPI);

<sup>5</sup> Definizioni dall'art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

**ALLEGATO A**

- i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari, quali Centri di Apprendimento Permanente o strutture universitarie che offrano servizi di placement (orientamento in uscita), di ricognizione delle competenze, e di riconoscimento delle competenze;
- Centri d'istruzione per gli Adulti (CPIA) del sistema regionale di Istruzione.
- relativamente al riconoscimento di competenze acquisite **in contesti** di apprendimento **formale**:
  - Organismi formativi, che realizzano percorsi riconosciuti/autorizzati/finanziati, riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).

Nella prima fase di implementazione, la Regione valuterà quali e quanti dei suddetti Soggetti entreranno nella rete dei servizi sul territorio, sulla base di requisiti specifici in termini di risorse umane, struttura logistica ed organizzativa che saranno definiti con apposite disposizioni.

I Soggetti Titolati, pubblici e privati, agiscono in base alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Regionale, *Soggetto titolare*, a garanzia della qualità del Sistema e della omogeneità dei servizi erogati sul territorio.

La Regione, anche a seguito delle attività di monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a seguito dell'evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori<sup>6</sup> che verranno autorizzati a svolgere i servizi anche in forma temporanea.

**I Servizi del SVCC-RP**

Il SVCC-RP è articolato nei seguenti servizi:

- *Individuazione e Validazione delle competenze*;
- *Certificazione delle competenze*

Questi si sviluppano con modalità specifiche a seconda dei destinatari del Sistema, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni.

**Informazione e Accesso ai Servizi**

La Regione Puglia, sul proprio sito istituzionale, renderà attiva una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:

- I. descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale;
- III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo soggetti accreditati per i servizi privati al lavoro, imprese, associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non profit con personalità giuridica, Centri Servizio di Volontariato (organizzazioni iscritte ognuna nei rispettivi registri regionali), Imprese sociali.



## ALLEGATO A

IV. collegamento attivo al repertorio regionale.

Viene altresì garantita la massima informazione in accesso ai servizi da parte dei cittadini, presso le sedi dei Soggetti Titolati all'erogazione dei servizi stessi e, attraverso specifiche collaborazioni che la Regione attiverà, presso le organizzazioni pubbliche e private e del privato sociale, operanti sul territorio regionale.

### Ruoli previsti

Per l'attuazione del Sistema sono previsti i seguenti ruoli, che attuano le funzioni previste dalla norma nazionale (Decreto I. 30 giugno 2016):

- *l'Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC):* svolge la funzione di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- *l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC):* è il responsabile tecnico-metodologico, svolge la funzione *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative*;
- *l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP):* rappresenta la/il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali (svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*);
- *la/il funzionaria/o pubblico nominato dall'amministrazione regionale* con funzioni di Responsabile del Procedimento dell'Organismo collegiale/*PRESIDENTE DI COMMISSIONE*, per la garanzia della correttezza delle operazioni.

Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti e che abbiano partecipato ad attività formative, ai sensi della normativa regionale. Gli esperti individuati e formati vengono inseriti in "elenchi regionali" dedicati, periodicamente aggiornati.

In caso di carenza negli elenchi di esperte/i di settore per ambiti/figure specifiche, le/gli stessi potranno essere individuati anche nell'ambito del sistema regionale delle parti sociali e datoriali e organismi bilaterali, in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa regionale.

Ruolo chiave del sistema è l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze che è responsabile della correttezza metodologica del processo di individuazione e validazione e per la procedura di certificazione delle competenze qualora questa si realizzi attraverso un colloquio tecnico.

A quelli individuati, nelle diverse attività possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste. Tali ruoli, le relative caratteristiche e le attività da essi svolte potranno essere precisati nei diversi ambiti di applicazione e saranno oggetto di validazione nelle opportune sedi istituzionali.

I ruoli impegnati nello svolgimento delle funzioni previste per l'attuazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze operano nel rispetto dei seguenti principi<sup>7</sup>:

<sup>7</sup> come definiti nel Decreto 30 giugno 2015 e meglio articolati nel *Glossario* allegato.

## ALLEGATO A

- *collegialità*: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà;
- *terzietà*: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte;
- *oggettività*: criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi;
- *indipendenza*: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

### Attestati rilasciati

Gli attestati previsti dal SVCC-RP sono:

- ⊕ *Certificato di Qualifica Professionale*: rilasciato in esito alla procedura di certificazione, attesta il possesso dell'insieme delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti a **tutte le Unità di Competenza di una Figura Professionale** regionale. Ha valore di *parte terza*;
- ⊕ *Certificato di Competenze*: rilasciato in esito alla procedura di certificazione, attesta il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad **una o più Unità di Competenza** di una Figura Professionale regionale. Ha valore di *parte terza*;
- ⊕ *Documento di validazione*: rilasciato in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze e in base a quanto documentato dalle evidenze raccolte, attesta, il possesso di singole conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti allo stesso, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016. Ha valore di *parte seconda*;
- ⊕ *Dichiarazione degli apprendimenti*: rilasciato nell'ambito dei percorsi formativi, attesta il possesso di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale. Ha valore di *parte seconda*;
- ⊕ *Documento di trasparenza*: rilasciato in esito alla fase di identificazione delle competenze, mette in trasparenza esperienze e competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione. Ha valore di *parte prima*.

Ciascun attestato può presentare propri allegati che riportano ulteriori informazioni utili a mettere in trasparenza modi e ambiti di acquisizione e valutazione delle capacità e conoscenze acquisite.

### Tracciatura e registrazione

La compilazione di documenti e attestati e la relativa registrazione avviene a cura della struttura certificante che procede anche alla registrazione degli attestati rilasciati all'interno di un Registro regionale dedicato.

I documenti previsti dal SVCC-RP sono tracciati nel Sistema Informativo della Regione.

**ALLEGATO A**

I documenti in esito ai diversi servizi del sistema, quando conclusivi del servizio, sono tracciati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Potranno quindi essere registrati:

- ⊕ *il Certificato di Qualifica Professionale;*
- ⊕ *il Certificato di Competenze;*
- ⊕ *il Documento di validazione delle competenze;*
- ⊕ *la "Dichiarazione di apprendimenti"*
- ⊕ *il "Documento di trasparenza"*

Qualora il Libretto Formativo e/o il Fascicolo elettronico del lavoratore non fosse già in possesso della persona, verrà predisposto appositamente.

La Regione emanerà apposite disposizioni in merito alle procedure di rilascio del Libretto

**ALLEGATO A****CAPITOLO 4 – L'ACCESSO AL SISTEMA**

Una prima fase di "Accesso-Accoglienza" ha l'obiettivo di mettere le persone in condizione di partecipare consapevolmente alla Validazione e Certificazione delle proprie Competenze.

Le attività che si realizzano sono finalizzate a:

- informare le persone sullo scopo e l'articolazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (servizi, accertamenti, ruoli coinvolti, attestati rilasciabili);
- comunicare modalità, tempi e impegni previsti.
- verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona al Servizio;
- acquisire l'istanza da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

L'accoglienza si svolge presso i Soggetti Titolati ed è prevista la sottoscrizione di una domanda di partecipazione al servizio di Validazione e Certificazione delle Competenze che viene conservata dal soggetto attuatore e registrata nel sistema informativo in uso.

Nell'ambito del Servizio di Individuazione e Validazione, in sede di acquisizione della domanda, è possibile, laddove lo si ritenga opportuno, raccogliere eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) di cui la persona sia già in possesso.

Analogamente, nell'ambito della Formazione Professionale, per persone che accedono ad un percorso di formazione che prevede in esito il rilascio di un certificato di Qualifica, l'accesso al servizio avviene sottoscrivendo una specifica domanda al momento dell'iscrizione al corso o in fase di avvio del corso stesso. La domanda sottoscritta viene registrata nel sistema informativo in uso.

Laddove sussistano le condizioni previste dal Decreto 30 giugno 2015, la fase può essere svolta dallo stesso personale addetto alla Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze.

La Regione, con disposizioni specifiche che saranno emanate, garantisce attraverso i propri soggetti titolati:

- la presenza di personale addetto e strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari;
- la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali);
- indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in accesso al servizio.

## ALLEGATO A

**CAPITOLO 5- IL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE  
COMPETENZE**

Il processo di **Individuazione e Validazione delle Competenze** si esplica attraverso un servizio che conduce al riconoscimento, da parte dei Soggetti Titolati, delle competenze **acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale**. Può riguardare anche l'apprendimento formale, in caso di interruzione del percorso formativo.

Sono oggetto di individuazione e validazione singole conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti allo stesso, purché **contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016**.

Al fine di assicurare la massima valorizzazione delle competenze acquisite dalle persone nei contesti di apprendimento non formali/informali, in particolare nella **formazione continua, nei fondi interprofessionali, nelle esperienze di Servizio Civile**, saranno attivate delle specifiche procedure di raccordo con il Sistema degli standard regionali.

Il servizio viene suddiviso in più fasi, ciascuna delle quali svolta da soggetti titolati dall'amministrazione regionale e secondo standard regionali.

**FASE DI IDENTIFICAZIONE delle competenze.**

Questa parte del servizio è finalizzata a supportare la persona nell'identificazione, produzione e raccolta delle evidenze che testimonino le competenze acquisite, attraverso la ricostruzione delle esperienze, l'identificazione delle competenze, la raccolta delle evidenze in un Dossier individuale e relativa registrazione nel "Documento di trasparenza", tracciabile nell'ambito del sistema informativo regionale in uso. Si tratta, dunque, di un processo di mappatura e di raccolta dei dati utili per costruire il tracciato delle esperienze e la mappa delle competenze valutabili.

Dette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali e/o altre strategie di ricognizione.

Qualora nella realizzazione di questa attività non si rilevino le condizioni minime di successo il servizio avrà termine.

In questo caso il personale addetto, informata la persona circa gli esiti, procederà ad orientarla verso altri servizi/attività.

Nel caso in cui, invece, i colloqui dimostrassero un'esperienza adeguata e pertinente e/o le evidenze registrate risultassero esaustive e riconducibili agli standard professionali di riferimento, sarà consentita la prosecuzione della persona verso la fase successiva di valutazione, fornendo ogni elemento informativo utile, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

La fase si svolge presso i Soggetti Titolati all'erogazione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze ed è a cura di personale addetto alla *Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze* come prevista dal Decreto 30 giugno 2015.

La Regione, con disposizioni specifiche che saranno emanate, garantisce:



## ALLEGATO A

- la disponibilità, presso i propri Soggetti Titolati, di personale idoneo alla *Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze* e di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui;
- la definizione di indicazioni metodologiche per la composizione del «Documento di trasparenza»;
- la definizione di indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel «Documento di trasparenza» e per la correlazione delle evidenze alle qualificazioni;
- la definizione di procedure per assicurare il tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti della fase.

### Documento rilasciato

Alla persona che ha completato la fase di identificazione viene rilasciato il “Documento di trasparenza”, con valore di *parte prima*.

Esso contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione e riferibili allo standard professionale di riferimento;
- le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.

È firmato dalla persona interessata e *dall'Esperto/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)*.

Nel caso in cui la persona proceda direttamente alla successiva fase di valutazione, il Documento di trasparenza può essere trattenuto dal Soggetto titolato.

Nel caso in cui la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine di questo processo, i contenuti del “Documento di trasparenza” sono altresì registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Nel caso di persone che partecipano ad un percorso di formazione che prevede in esito il rilascio di un certificato di Competenze/Qualifica, le evidenze sono costituite dagli esiti delle valutazioni degli apprendimenti realizzate in itinere. Le attività finalizzate alla loro identificazione e gli strumenti da utilizzare saranno definiti nel rispetto della specificità che tale contesto di applicazione presenta.

## ALLEGATO A

### FASE DI VALUTAZIONE delle competenze.

Tale fase è finalizzata ad attestare, attraverso una attività di VERIFICA, il possesso di singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016.

Viene svolta, innanzitutto, una VALUTAZIONE DOCUMENTALE del “Documento di trasparenza” attraverso l’analisi delle evidenze precedentemente raccolte.

Le evidenze sono valutate in base ai criteri di:

- *valore*: si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte;
- *pertinenza*: coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle competenze di interesse per la validazione;
- *correttezza*: le evidenze sono documentate secondo le caratteristiche richieste e definite

Laddove le evidenze risultino **esaustive**, la fase di valutazione si conclude nella formalizzazione degli esiti della valutazione in un apposito “Documento di validazione”.

Al termine del processo il personale addetto procederà a informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno del “Documento di Validazione” e delle modalità per accedere alla successiva procedura di certificazione.

Nel caso non si riscontrassero le condizioni per il rilascio del Documento di validazione e/o per l’accesso al servizio di Certificazione, vengono fornite informazioni utili ad orientare la persona verso altri servizi/attività.

Oltre all’esame del «Documento di trasparenza» potrà essere necessaria una VALUTAZIONE DIRETTA, in presenza del candidato, attraverso audizione o colloquio tecnico; in tal caso viene attivata la procedura di CERTIFICAZIONE (rif. Cap. successivo).

Il processo di validazione può, dunque, concludersi con il rilascio del “documento di validazione”, o può proseguire con l’accesso alla procedura di Certificazione.

La fase si svolge presso i Soggetti Titolati all’erogazione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze ed è a cura di personale addetto alla *Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative*, come prevista dal Decreto 30 giugno 2015.

### FASE DI ATTESTAZIONE

#### **Documento rilasciato**

Al termine di questo servizio si rilascia il *Documento di validazione*, a firma dell’EVCC.

Ha valore di *parte seconda* e contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze che costituiscono lo standard professionale di riferimento,

**ALLEGATO A**

- le valutazioni relative alle evidenze raccolte e registrate nel Documento di trasparenza,
- l'indicazione delle conoscenze, capacità/abilità e competenze validate in esito alla valutazione realizzata.

Nel caso in cui la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine della Validazione, i contenuti del "Documento di validazione" vengono altresì registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Laddove il processo di individuazione e validazione si concluda con l'accesso diretto alla procedura di certificazione, senza interruzione del procedimento, il rilascio del *Documento di validazione* è facoltativo ed avviene su richiesta dell'interessato.

Analogamente, nel contesto del formale la corrispondente attestazione è la "*Dichiarazione di apprendimenti*", rilasciata dal soggetto attuatore dell'intervento formativo. La Dichiarazione di apprendimenti attesta il conseguimento degli obiettivi di apprendimento di un percorso formativo espressi in termini di conoscenze e capacità/abilità correlate ad una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale. Condizioni e modalità di rilascio saranno definite nel rispetto della specificità che tale contesto di applicazione presenta.

**ALLEGATO A****CAPITOLO 6 - LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

La “*Certificazione delle competenze*” è una procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato (Regione) delle competenze acquisite dalla persona **in contesti formali**, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle **validate acquisite in contesti non formali e informali**. Attraverso di essa viene accertato ed attestato, il possesso di competenze corrispondenti agli standard professionali di una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale presente nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e associata al Quadro Nazionale.

**FASE DI IDENTIFICAZIONE delle competenze.**

La procedura prende avvio attraverso l'acquisizione della documentazione proveniente dai due contesti:

- presa in carico del “Documento di Validazione”, nel caso di persone provenienti dal processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale/informale ed eventuale acquisizione degli esiti della valutazione già svolta;
- presa in carico degli atti di formalizzazione degli esiti dell'apprendimento, al termine di percorsi formali di apprendimento.

**FASE DI VALUTAZIONE delle competenze.**

Segue la fase di VALUTAZIONE DIRETTA, attraverso l'utilizzo di prassi valutative che assicurino il rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, che potranno prevedere colloquio e prove prestazionali.

La fase di valutazione viene svolta, presso il Soggetto Titolato, con modalità differenti in funzione dell'oggetto specifico della certificazione:

A. **Certificazione di SINGOLE UC:** quando si tratta di verificare il possesso di TUTTE le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad **una o più Unità di Competenza** di una Figura Professionale regionale tramite **colloquio tecnico** svolto da un **organismo collegiale** composto da:

- 1) un addetto alla *Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC, rif. Capitolo 7)*
- 2) esperto responsabile della *Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (ESFP, rif. Capitolo 7)*

E' prevista la supervisione procedurale di un funzionario pubblico nominato con funzioni di garanzia della correttezza procedurale delle operazioni. La/il Responsabile del Procedimento sottoscriverà l'attestato finale.

L'organismo collegiale può operare anche “a distanza”, attraverso il supporto di sistemi informativi, secondo modalità che saranno definite dalla Regione.

B. **Certificazione di INTERA QUALIFICAZIONE/FIGURA:** quando si tratta di verificare il possesso di TUTTE le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti agli standard

## ALLEGATO A

professionali di **tutte le Unità di Competenza** una Figura Professionale regionale, **tramite esame volto all'attuazione di prove prestazionali**, alla presenza di una Commissione per l'**acquisizione della qualificazione regionale** composta da:

- 1) un addetto alla *Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative*
- 2) esperto responsabile della *Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*;
- 4) funzionario/o pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzioni di **PRESIDENTE DI COMMISSIONE**, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni (rif. Capitolo 7)

Il riferimento per la valutazione è rappresentato dagli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) attraverso indicatori attinenti le relative performance di riferimento.

In casi, particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la certificazione, nell'organismo collegiale/Commissione possono essere individuati più esperti di settore/Figura, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.

La Regione, con disposizioni specifiche che saranno emanate, garantisce presso i propri Soggetti Titolati:

- la disponibilità, di personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione;
- la possibilità di allestire e coordinare Commissioni in ordine alle prove per la procedura di certificazione;
- la presenza di spazi segnalati, dedicati e conformi per lo svolgimento delle valutazioni;

La Regione definirà, inoltre:

- i requisiti per l'accesso all'esame per la qualificazione nell'ambito dei diversi contesti di apprendimento nei quali trova applicazione la procedura di Certificazione;
- indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico del «Documento di validazione», valutazione diretta tramite colloquio tecnico ovvero esame con Commissione);
- procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione.

Documenti interni alla Procedura di valutazione diretta con Organismo collegiale (procedura di certificazione Tipologia A)

☞ *il "documento di Valutazione delle Competenze".*

Il Documento di Valutazione delle Competenze contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze (UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento del Colloquio tecnico realizzato,

**ALLEGATO A**

- l'indicazione delle competenze accertate in esito alla valutazione realizzata.

È firmata dagli esperti che compongono l'Organismo collegiale.

**FASE DI ATTESTAZIONE**

Al termine di questo servizio viene rilasciato il *Certificato di competenze, avente valore di atto pubblico, di parte terza*.

Il Certificato è firmato dal Responsabile del Procedimento ed è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

**Documenti interni alla Procedura di valutazione diretta con Commissione (procedura di certificazione Tipologia B)**

⇒ il "*Documento di Valutazione delle Prestazioni*".

Il Documento di Valutazione delle Prestazioni contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze della Figura (UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento dell'esame realizzato,
- l'indicazione della qualificazione acquisita in esito alla valutazione realizzata.

È firmato dalla/dal Presidente della Commissione (Responsabile della Certificazione) e dai Commissari.

**FASE DI ATTESTAZIONE**

Al termine di questa procedura il Soggetto Titolato rilascia il **Certificato di Qualifica professionale**, avente valore di atto pubblico, *di parte terza*. Tale *qualificazione* può costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto 30 giugno 2015.

Il Certificato è firmato dal Presidente di Commissione ed è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

I **Certificati di Competenza/di Qualifica**, contengono, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- i riferimenti alla la Figura e alle competenze (UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento, e la relativa correlazione al Quadro Nazionale delle qualificazioni;
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento dell'esame;
- le modalità di valutazione/accertamento.

Al termine di questa procedura, i Certificati sono registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

**ALLEGATO A****CAPITOLO 7 – I RUOLI PREVISTI**

I ruoli previsti nell'erogazione del Sistema SVCC-RP sono:

- *l'Esperto/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC):* svolge la funzione di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- *l'Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC).*  
Responsabile tecnico-metodologico del sistema, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, come prevista dal DI 30/6/2015.

Nell'ambito del Soggetto titolato, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso operatore o da operatori diversi, fermo restando il rispetto del principio di terzietà nelle diverse fasi.

- *l'Esperto/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP).*  
Rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* prevista dal DI 30/6/2015;
- *la/il funzionaria/o pubblico nominato dall'amministrazione regionale* con funzioni di *PRESIDENTE DI COMMISSIONE*, per la garanzia della correttezza delle operazioni.

Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti specifici e che hanno partecipato ad attività formative finalizzate a sviluppare le competenze richieste per la realizzazione delle attività delineate, ai sensi della normativa regionale.

In caso di carenza negli elenchi di esperti di settore per ambiti/figure specifiche, gli stessi possono essere individuati anche nell'ambito del sistema regionale delle parti sociali e datoriali e organismi bilaterali, in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa regionale.

Gli esperti individuati e formati vengono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica periodica dei requisiti richiesti per l'inserimento nei citati elenchi.

A quelli individuati possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste. Tali ruoli, le relative caratteristiche e le attività da essi svolte potranno essere precisati nei diversi ambiti di applicazione e saranno oggetto di definizione nelle opportune sedi istituzionali.

La Regione, con atti successivi, definirà i requisiti per l'accesso ai ruoli e le modalità di individuazione e formazione di questi e le relative procedure di gestione, attività per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture pubbliche, in particolare del sistema Universitario.

## ALLEGATO A

### 7.1 Esperta/o di Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)

L'*Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)* svolge le funzioni di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*.

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione e validazione;
- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;
- conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- supporto composizione del Documento di trasparenza completo delle evidenze;
- redazione finale del Documento di trasparenza e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio.

Ha la responsabilità di garantire la correttezza della procedura nella fase di identificazione delle competenze.

Nell'ambito del Soggetto titolato, l'operatore addetto a questa funzione può svolgere anche le attività previste per la fase di Accesso e accoglienza di cui al cap. 4.

### 7.2 Esperta/o di Validazione e Certificazione delle Competenze

L'*Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)* rappresenta il responsabile tecnico-metodologico del sistema. Ha la responsabilità di garantire la correttezza metodologica delle fasi di valutazione nei servizi di validazione e certificazione delle competenze, svolge la funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative*.

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- valutazione delle evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza secondo i criteri di validità, pertinenza, correttezza;
- pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
- pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;

## ALLEGATO A

- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- definizione ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
- progettazione di dettaglio delle procedure di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
- realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
- cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

### 7.3 Esperta/o di Settore/ Figura Professionale

L'*Esperta/o di Settore/ Figura Professionale* (ESFP) rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali raggruppate e collocate nei settori professionali in cui si articola il Repertorio Regionale.

Ha la responsabilità di realizzare attività di valutazione delle competenze nei servizi di Validazione e Certificazione.

Svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- valutazione delle evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza secondo i criteri di validità, pertinenza, correttezza;
- analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
- partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

### 7.4 Responsabile del procedimento/Presidente di Commissione

A garanzia della correttezza formale e procedurale della certificazione, il Soggetto Titolare nomina una/un funzionario/o pubblico quale Responsabile del Procedimento nell'organismo collegiale/Presidente della Commissione d'esame.

In particolare, alla/al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- verifica della sussistenza del numero minimo dei componenti della Commissione;

**ALLEGATO A**

- presa d'atto dell'eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente, con altro dello stesso organismo o ente;
  - organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la verifica delle prove rispetto alle competenze della Figura Professionale che costituiscono obiettivo del percorso formativo;
  - presidio delle operazioni della sessione di esame;
  - verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
  - supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati;
- 
- firma dell'attestato rilasciato dal Soggetto Titolato.
  - Il Presidente deve essere disponibile per eventuali riconvocazioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.
  - La Regione con apposite disposizioni, definirà i requisiti, le competenze e le modalità di utilizzo del ruolo di Presidente di Commissione.

## ALLEGATO A

### CAPITOLO 8 – GLI ATTESTATI RILASCIATI

Gli attestati rilasciati nell'attuazione del SVCC-RP sono:

- *Certificato di Qualifica Professionale*: certifica il possesso dell'insieme delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti a **tutte le Unità di Competenza di una Figura Professionale** regionale, in esito alla procedura di certificazione. Ha valore di atto pubblico di parte terza. Tale *qualificazione* può costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto 30 giugno 2015;
- *Certificato di Competenze*: certifica il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad **una o più Unità di Competenza** di una Figura Professionale regionale, in esito alla procedura di certificazione. Ha valore di atto pubblico di parte terza;
- *Documento di validazione*: attesta, in base a quanto documentato dalle evidenze raccolte in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze, il possesso di singole conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti allo stesso, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016. Ha valore di parte seconda;
- *Dichiarazione degli apprendimenti*: attesta il possesso di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale, rilasciato nell'ambito dei percorsi formativi. Ha valore di parte seconda.
- *Documento di trasparenza*: rilasciato in esito alla fase di identificazione delle competenze, mette in trasparenza esperienze e competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione. Ha valore di *parte prima*.

Ciascun attestato può presentare propri allegati che riportano ulteriori informazioni utili a mettere in trasparenza modi e ambiti di acquisizione e valutazione delle capacità e conoscenze acquisite.

La compilazione degli attestati e la relativa registrazione avviene a cura della struttura certificante che procede anche alla registrazione degli attestati rilasciati all'interno del Registro regionale dedicato.

Gli attestati sono tracciati nel Sistema Informativo della Regione.

I format delle varie attestazioni saranno oggetto di specifiche disposizioni e conterranno gli elementi minimi previsti dal Decreto 30/06/2015:

- dati dell'ente titolare;
- dati dell'ente titolato;
- riferimenti normativi regionali relativi ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento;
- dati anagrafici del destinatario;



**ALLEGATO A**

- competenze, conoscenze, abilità-capacità oggetto dell'attestazione, con riferimenti al Repertorio Regionale e relativo livello EQF e con riferimento ai codici del Quadro di Riferimento Nazionale ai fini del riconoscimento a livello nazionale.
- esperienze di apprendimento nell'ambito delle quali tali competenze, conoscenze, abilità-capacità sono state acquisite;
- modalità di valutazione attraverso le quali tali competenze, conoscenze, abilità-capacità sono state accertate;
- spazio per eventuali note integrative;
- sede e data;
- firma del responsabile individuato dalla normativa regionale;
- numero progressivo dell'attestato.

## ALLEGATO A

### CAPITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'implementazione operativa del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia delineato nei paragrafi precedenti richiede l'elaborazione di strumenti e regolamentazioni attuative che saranno sviluppate entro un massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di approvazione delle presenti Linee Guida.

In particolare saranno oggetto di disposizioni specifici procedimenti e disposizioni attuative:

- l'elaborazione di strumenti e procedure che guidino nell'identificazione e la valutazione delle competenze, conoscenze e capacità-abilità nell'ambito dei processi di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, in coerenza con quanto in via di definizione a livello nazionale;
- l'elaborazione di linee guida per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e per la procedura di certificazione di singole UC (mediante accertamento tramite colloquio valutativo).
- la definizione dei criteri di accesso alla procedura di certificazione nei diversi ambiti di attuazione del SVCC;
- la definizione delle metodologie e procedure per il rilascio dei crediti formativi nel contesto dell'apprendimento formale;
- la revisione della normativa regionale relativa alla composizione delle Commissioni d'esame (attualmente oggetto della LR 15/02)<sup>8</sup>;
- la definizione degli elementi che regolamentano l'esercizio dei ruoli di attuazione del sistema (EITC, EVCC e ESFP), in particolare:
  - ✓ i requisiti specifici richiesti ,
  - ✓ i contenuti e le modalità formative previste,
  - ✓ le modalità di gestione degli elenchi regionali in cui sono inseriti

Saranno definiti anche i requisiti specifici richiesti per i funzionari pubblici che ricopriranno il ruolo di Presidenti della Commissione d'esame nella procedura di certificazione;

- la revisione delle linee guida per la realizzazione degli esami finalizzati alla certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi (attualmente oggetto della DGR 622/15);

Sulla base di quanto previsto dal DI del 30/6/2015, per effetto dell'associazione delle Figure professionali del RRFP al Quadro Nazionale, sarà possibile rilasciare le qualificazioni regionali ai sensi del D.lgs13/13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o già definite.

Saranno a tal fine elaborati ed oggetto di specifiche disposizioni, appositi formati per le attestazioni previste, che conterranno gli elementi minimi previsti dal DI 30/06/2015 e riceveranno le ulteriori elaborazioni sviluppate a livello nazionale in relazione al Quadro nazionale delle qualificazioni.

<sup>8</sup> Nelle more della revisione della relativa normativa regionale, la Commissione è attualmente costituita ai sensi dell'attuale combinato disposto dell'art.14 della Legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art. 29 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15.

**ALLEGATO A**

La Regione potenzierà il sistema informativo regionale al fine di dare attuazione al Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze assicurando tempestività nell'erogazione dei servizi previsti, trasparenza e tracciabilità delle informazioni trattate, capacità di rilascio di documenti aggiornati e aggiornabili.

Nella fase transitoria restano inalterate le regole e procedure di valutazione e certificazione previste nell'ambito della Dgr 622/15 relativa alle citate Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito a percorsi di formazione, correlati a UC/Figure del RRFP.

**ALLEGATO A****GLOSSARIO**

**LIFELONG LEARNING (APPRENDIMENTO PERMANENTE / ISTRUZIONE E FORMAZIONE LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA):** qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, il know-how, le capacità, le competenze e/o le qualifiche in una prospettiva personale, sociale e/o occupazionale.

**LIFEWIDE LEARNING (APPRENDIMENTO CHE ABBRACCIA TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA):** Qualsiasi attività di apprendimento formale, non formale o informale che interessa un qualche aspetto (personale, sociale o professionale) della vita di un individuo, a qualsiasi livello.

**APPRENDIMENTO FORMALE:** apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici ed universitari:

**APPRENDIMENTO INFORMALE:** apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

**APPRENDIMENTO NON FORMALE:** apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

**ATTESTAZIONE DI PARTE PRIMA:** attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dall'autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

**ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA:** attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del Dlgs 13/13.

**ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA:** attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolare che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del Dlgs 13/13.

**COMPETENZA:** comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di abilità e conoscenze, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale.

**QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI:** il Quadro Nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva



**ALLEGATO A**

standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

**SOGGETTO TITOLARE:** *amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:*

- 1) *il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;*
- 2) *le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;*
- 3) *il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;*
- 4) *il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.*

Nel contesto delle presenti Linee Guida, il Soggetto Titolare è la Regione Puglia.

**SOGGETTO TITOLATO:** soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità citati.

**EVIDENZA:** Le "evidenze" sono intese come "prove" che documentano le capacità e le conoscenze acquisite in percorsi di apprendimento formale-non formale-informale, correlabili agli standard professionali. Le evidenze considerate sono correlabili agli standard professionali attraverso indicatori attinenti le relative performance di riferimento. Le evidenze relative a competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali sono costituite da documentazioni "formali", "output prodotti", "evidenze di azione" e documenti relativi agli esiti della formazione a cui la persona ha partecipato. Contestualmente alla raccolta delle evidenze, possono essere raccolti ulteriori elementi informativi caratterizzanti le esperienze di apprendimento della persona.

**PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ:** caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. la collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.

**PRINCIPIO DI OGGETTIVITÀ:** Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà



## ALLEGATO A

mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.

**PRINCIPIO DI TERZIETÀ:** condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.

**PRINCIPIO DI INDIPENDENZA:** condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto ad ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

**QUALIFICAZIONE:** titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolare.

**SISTEMA DI VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:** si intende qui una metodologia organizzativa che consta nella definizione di appropriati criteri operativi e decisionali, nella definizione di figure e ruoli operativi ed infine nella identificazione di fasi e strumenti attuativi che possano consentire il perseguimento del fine di messa a régime di servizi di validazione e certificazione delle competenze dei cittadini.

**STANDARD REGIONALI:** con questo termine si intendono i riferimenti obbligatori, definiti dalla Regione, per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze a supporto della programmazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di assicurare la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità delle attestazioni. Si distinguono in:

- standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese, descritte in termini di Aree di Attività (Ada) e relative Unità di Competenza comprendenti conoscenze/capacità, come descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- standard di percorso formativo, intesi come caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di Unità di Competenze/interesse qualificazioni (Figure);
- standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

**ALLEGATO A****PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI**

- Primo Rapporto di Referenziazione Nazionale allo European Qualification Framework (EQF)
- European Inventory on Validation of non formal and informal learning 2014
- 
- Linee Guida Europee per la Convalida dell'apprendimento non formale e informale 2016
- "Validazione delle competenze da esperienza : approcci e pratiche in Italia e in Europa" ISFOL, a cura di Elisabetta Perulli - ed. aggiornata 2013. - Roma : ISFOL, c2013.
- "Indagine di aggiornamento sullo stato di applicazione del libretto formativo nelle amministrazioni regionali" a cura di Isfol - Paper - Roma : ISFOL, c2013

Il presente allegato è  
composto di n. 12 pagine  
facciate.